

DIREZIONE GENERALE

**CIRCOLARE N. 30**

**DEL 29 SETTEMBRE 2023**

Ai Dirigenti ARSIAL

Al Personale ARSIAL

Alle OO.SS.

Al Comitato Unico di Garanzia

Al Comitato Aziendale COVID-19

Al Commissario Straordinario

E,p.c.: Dott. Massimiliano Raffa

LORO SEDI

**OGGETTO:** Disposizioni in materia di lavoro agile a partire dal 1° ottobre 2023 per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2.

In analogia con la Circolare della Regione Lazio 27 settembre 2023, prot. n. 1066977, preliminarmente, si informa che il 30 settembre 2023 cessano le misure di cui alla Circolare Arsial n. 21 del 28 giugno 2023 in quanto non sono state ad oggi ulteriormente prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 306, della legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

Tuttavia, si rappresenta che l'articolo 42, comma 3 bis, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha prorogato al 31 dicembre 2023 le disposizioni già contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni nella legge 19 maggio 2022, n. 52 con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B.

Ne deriva, pertanto, che *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (articolo 90, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).*

Considerato l'attuale quadro normativo, si comunica che a decorrere **dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023:**

1) i lavoratori che ritengono di rientrare nella categoria di *"lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità"*, possono inviare al medico competente dell'Agenzia Arsial **Dott.ssa Francesca Mammi**, email: **francesca.mammi@gmail.com** idonea certificazione o documentazione sanitaria specialistica per le successive valutazioni del medico stesso.

Nel caso in cui il medico competente, all'esito della propria valutazione, ritenesse il dipendente quale appartenente alla categoria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, il lavoratore potrà sottoscrivere un accordo individuale di lavoro agile, con termine finale 31 dicembre 2023, fino a 5 giorni a settimana, secondo lo schema allegato alla presente.

2) i lavoratori già dichiarati fragili, a cui è stato riconosciuto, nel corso dell'emergenza sanitaria, lo stato di fragilità ai sensi del D.M. 4 febbraio 2022, qualora ritenessero di rientrare nelle condizioni di cui al precedente punto 1) possono, per poter continuare a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile fino a 5 giorni a settimana, inviare al medico competente di cui sopra idonea certificazione o documentazione sanitaria specialistica per le valutazioni del medico stesso.

**N.B. Si ricorda che, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le certificazioni o documentazioni sanitarie nonché ogni informazione di natura sanitaria va trasmessa solo ed esclusivamente all'indirizzo mail indicato.**

Nelle more della valutazione da parte del medico competente i lavoratori indicati al precedente punto 2), **previa autorizzazione del proprio dirigente**, possono stipulare un accordo di lavoro agile fino a 5 giorni a settimana a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2023, secondo lo schema in uso presso l'Agenzia Arsial.

**Nel caso in cui il medico competente non riconosca una situazione di maggiore rischiosità secondo quanto previsto nelle disposizioni normative sopra citate, l'accordo di lavoro agile sottoscritto fino a 5 giorni a settimana cesserà i propri effetti.**

Per poter proseguire l'attività in modalità agile il dipendente dovrà sottoscrivere un nuovo accordo secondo la vigente disciplina applicata al personale dell'Agenzia (tre giornate in presenza e due giornate in smart working)

Gli accordi di lavoro agile sottoscritti in attuazione delle presenti disposizioni dovranno essere trasmessi alla Direzione Generale e all'Area Risorse Umane

**A partire dal 1° gennaio 2024**, salvo diversa successiva comunicazione che potrà essere adottata in funzione dell'andamento dei contagi, cesseranno le presenti disposizioni e il personale interessato potrà sottoscrivere accordo di smart working secondo la vigente Disciplina del lavoro agile.

I dirigenti avranno cura di procedere alla sottoscrizione degli accordi individuali con il proprio personale trasmettendo gli stessi all'Area Risorse Umane e alla Direzione dell'Agenzia.

Allo stato attuale e fino ad eventuali nuove disposizioni dell'Amministrazione gli accordi individuali di smart working dovranno essere sottoscritti fino al **31 dicembre 2023**.

Il Dirigente dell'Area Risorse Umane,  
Pianificazione, Formazione, Affari Generali  
(dott.ssa Patrizia Bergo)

Il Direttore Generale f.f.  
(dott.ssa Dina Maini)